

COMM. TRIB. PROVINCIALE LECCO - 16/03/2012

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società ALEDO s.a.s. di Pe. En. Ma. & C, corrente in Merate, ha impugnato la cartella di pagamento numero 13420110003059917000, notificata da Equitalia Esatri, contenente la iscrizione a ruolo dell'importo di E 17.385,03 richiesto dalla Agenzia delle Entrate di Lecco a titolo di imposte, dovute in forza dell'avviso di liquidazione e rettifica di valore di un immobile in occasione di compravendita, notificato dallo stesso Ufficio nel giugno 2010. La ricorrente ha assunto che, a seguito della notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione, aveva instaurato la procedura di accertamento con adesione che, conclusasi positivamente, portava alla determinazione concordata del valore dell'immobile in forza del quale, l'Ufficio determinava l'importo dell'imposta, comprensiva di oneri, da pagare; importo che anziché essere corrisposto dalla contribuente entro i 20 giorni assegnati è stato versato con 43 giorni di ritardo rispetto al termine finale.

La ricorrente, pur consapevole dell'errore commesso, ha chiesto l'annullamento della cartella impugnata, sul presupposto secondo cui, l'adesione sottoscritta, sostituisce l'accertamento notificato e la somma definita, sostituisce quella contenuta nell'avviso di accertamento.

Di conseguenza, secondo il contribuente, il mancato rispetto del termine di pagamento, avrebbe comportato, per l'Ufficio, il tempestivo dovere di iscrivere a ruolo le somme determinate con l'adesione, oltre gli interessi. La società ricorrente ha altresì, sottolineato il contenuto di due sentenze della Suprema Corte, ritenuto contrastante ed ha concluso per la declaratoria di illegittimità della cartella avanzando, altresì domande subordinate. L'Agenzia delle Entrate, si è costituita in giudizio e contestando l'assunto della ricorrente, ha richiamato il contenuto del D.L.vo 218/97, disciplinante la materia, in forza del quale, con il supporto di una pronuncia della Suprema Corte, ha richiesto il rigetto del ricorso.

Nelle more del giudizio è stata concessa la sospensione della esecutorietà dell'atto impugnato.

La ricorrente, ha depositato memorie aggiuntive

MOTIVI DELLA DECISIONE

La odierna controversia, è caratterizzata dalle seguenti due circostanze di fatto incontrovertibili:

a seguito della proposizione della procedura di accertamento con adesione, la società Aledo s.a.s. ha provveduto, in data 04.02.2011, ad effettuare il pagamento dell'imposta totale, determinata dall'Ufficio; Nel maggio 2011, l'Agenzia ha provveduto a notificare la cartella contenente l'iscrizione a ruolo dell'importo risultante dall'avviso di rettifica e liquidazione notificato nel 2010.

Nella fattispecie, non può porsi in dubbio che la ricorrente aveva già adempiuto la propria obbligazione fiscale, ancorché con ritardo, derivante dalla definizione dell'accertamento con adesione, prima della notifica della cartella, con ciò determinando, a parere della Commissione, il perfezionamento dell'accertamento

con adesione stesso e, di conseguenza, l'impossibilità, per l'Agenzia, di procedere nel recupero per cui si controverte. .

Sotto tale profilo, si ritiene opportuno sottolineare che la normativa in ordine all'accertamento con adesione, nulla dice circa le conseguenze derivanti dal ritardato versamento dell'unica rata, concordata per la definizione dell'accertamento stesso.

Pertanto, una lettura costituzionalmente orientata della disciplina del D.L.vo 218/97, con riferimento alla fattispecie, non può leggersi se non nel senso che nel caso di ritardato versamento dell'importo dell'imposta, determinato in un'unica rata, l'Ufficio deve procedere al recupero degli oneri accessori derivanti dal ritardato pagamento. In tal maniera, si parifica la situazione giuridica in esame, alle posizioni disciplinate dagli artt. 5 comma 1 quater, 8 comma 3 bis, 11 comma 1 bis dello stesso decreto legislativo citato, laddove è prevista l'iscrizione a ruolo delle somme rateali, fissate con l'accertamento con adesione e non pagate. Considerato che nessuna norma specifica prevede la riviviscenza dell'accertamento originario, in caso di ritardato pagamento dell'imposta "concordata" che, comunque, perfeziona l'adesione, appare concludente poter considerare che l'intervenuto tardivo pagamento dell'importo può determinare, a carico del contribuente, esclusivamente l'applicazione degli oneri accessori previsti per il ritardato pagamento dell'imposta.

Ad identica conclusione si perviene analizzando la odierna controversia sotto il duplice profilo della importanza del ritenuto inadempimento giustificante l'emissione della cartella impugnata e del principio di buona fede e collaborazione, fissato dall'art. 10 dello Statuto del contribuente, che deve governare il rapporto tra l'Amministrazione fiscale ed il cittadino..

Non può porsi in dubbio, che il ritardo, peraltro relativo, nel pagamento dell'imposta concordata, non assume rilevanza giuridica oggettiva al fine di giustificare l'atto impositivo. derivante dall'accertamento definito, né giustifica un interesse soggettivo, dell'Amministrazione fiscale all'azione oggetto della odierna contestazione. Quanto sopra prescindendo dalla considerazione, in ogni caso importante, che il rapporto fiscale deve essere improntato a collaborazione con il cittadino.

Valutazione diversa si sarebbe potuto fare nella ipotesi in cui la notifica della cartella impositiva, fosse intervenuta prima del pagamento ancorché tardivo fatto dal contribuente.

Per i motivi sopra esposti, il ricorso va accolto e la cartella impugnata, va annullata.

Le spese di giudizio, stante la particolarità della questione trattata, vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.